

ORDINANZA DEL SINDACOProt. NA/2025/0024177
del 30/10/2025N.**145**..... del **30 OTT 2025****IL SINDACO****OGGETTO:**

Adozione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria:
provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti nell'area coincidente con la ZTL "Fascia Verde",
dal 1 novembre 2025
al 31 ottobre 2026

Il Direttore del Dipartimento
Paolo Gaetano Giacomelli

L'Assessore all'Agricoltura,
Ambiente e Ciclo dei Rifiuti
Sabrina Alfonsi

Visto:
La Segretaria Generale
Rosa Iovinella

Premesso che:

il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, istituisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, stabilendo, all'art. 1, comma 5, che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

la Regione Lazio con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012, n. 536 del 15 settembre 2016 e n. 305 del 28 maggio 2021 ha definito la classificazione del territorio regionale in relazione alla qualità dell'aria ambiente sulla cui base Roma Capitale, in particolare, rientra tra le zone a maggiore criticità;

con deliberazione del Consiglio Regionale n. 8 del 5 ottobre 2022 è stato approvato l'aggiornamento del Piano per il risanamento della qualità dell'aria (PRQA) della Regione Lazio (di cui alla D.C.R. Lazio n. 66/2009 in attuazione del D.Lgs. n. 351/1999), successivamente modificato con la deliberazione n. 6 del 23 luglio 2025;

le Norme di Attuazione del succitato Piano stabiliscono che i Comuni delle zone a maggiore criticità adottino una serie di interventi di tipo permanente, programmato ed emergenziale predisponendo, per questi ultimi, un Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) che definisca le modalità di attuazione dei provvedimenti da adottare in relazione al persistere o all'aggravarsi delle condizioni di inquinamento atmosferico nel breve termine;

il Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Roma, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999 successivamente rinnovato con (D.A.C. n. 21/2015), aveva individuato quattro aree concentriche della città, a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico e con maggiore pericolosità per le aree più centrali;

le aree individuate, in senso centripeto, Fascia Verde, Anello Ferroviario e Centro Storico, rappresentando, complessivamente, la porzione della città a maggiore urbanizzazione e densità abitativa, soggetta ai più intensi flussi veicolari e, quindi, ai più elevati carichi emissivi, sono state interessate, storicamente, da provvedimenti progressivamente più restrittivi, in modo da tutelare la popolazione maggiormente esposta, andando dalle zone periferiche alle zone più centrali;

essendo le aree concentriche, i provvedimenti adottati nell'area più esterna necessariamente sono da intendersi applicati nelle aree ricomprese al suo interno (ad es. i provvedimenti applicati nella Z.T.L. "Fascia Verde" sono da intendersi vigenti nella Z.T.L. "Anello Ferroviario" e, a sua volta, nella Z.T.L. "Centro Storico");

rilevato che:

il complesso dei provvedimenti permanenti, programmati ed emergenziali finora adottati ha contribuito, in considerazione anche del rinnovo del parco veicolare indotto dai provvedimenti stessi, ad una riduzione delle emissioni inquinanti, con una conseguente riduzione significativa, nel corso degli anni, delle concentrazioni in aria di biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene e PM10 per i quali non si registrano ormai da tempo superamenti dei valori limite; solo per il biossido di azoto (NO₂) si è registrato, per l'anno 2024, il superamento del valore limite riferito alla media annuale;

lo Stato Italiano è stato posto in procedura di infrazione (Procedure di infrazione n. 2014/2147 e n. 2015/2043) in quanto inadempiente agli obblighi di rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente e, nello specifico, per il persistere dei superamenti del valore limite del PM10 e del NO₂ oltre l'anno 2010 (posto come scadenza per il rientro nei limiti) in diverse zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui anche l'agglomerato di Roma Capitale. A conclusione di tali procedure la Corte di Giustizia Europea, in data 10 novembre 2020 e in data 12 maggio 2022 ha emesso le rispettive sentenze di condanna nei confronti dell'Italia;

con deliberazione della Giunta Regionale n. 643 del 30 ottobre 2018, la Regione Lazio ha, pertanto, approvato lo schema di "Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio" confluite successivamente nella succitata D.C.R. n. 8 del 5 ottobre 2022;

il suddetto Accordo di Programma è stato integrato con la D.G.R. Lazio n. 837 del 30 novembre 2023, prevedendo ulteriori interventi nelle zone interessate dalle succitate procedure di infrazione al fine di garantire il raggiungimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

atteso che

nel territorio di Roma Capitale il traffico veicolare costituisce una delle principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici;

la Giunta Capitolina, in attuazione della succitata Deliberazione di Consiglio Regionale n. 8/2022, con deliberazione n. 371 del 10 novembre 2022 ha adottato un pacchetto di interventi di limitazione della circolazione veicolare di tipo "permanente", "programmato" ed "emergenziale" (ridefinendo per questi ultimi un nuovo Piano di Intervento Operativo) da attuarsi secondo un definito cronoprogramma nell'ambito della Z.T.L. "Fascia Verde" per la quale la Giunta Capitolina con la stessa deliberazione ha anche approvato la ridefinizione del perimetro (Allegato I alla presente Ordinanza);

con tale provvedimento la Giunta Capitolina ha inteso, tra l'altro, semplificare e riordinare in un unico quadro normativo tutti gli interventi stratificatisi nel tempo (abrogando di conseguenza i pregressi rispettivi atti applicativi) armonizzandoli con gli interventi di nuovo concepimento;

con la suddetta deliberazione, inoltre, è stata demandata al Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti la realizzazione della segnaletica stradale necessaria, posta al confine della Zona a Traffico Limitato "Fascia Verde" interessata dai sopra richiamati provvedimenti, nonché di realizzare il relativo sistema di controllo elettronico degli accessi, garantendo il rispetto dei requisiti stabiliti dalle *"Linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato"* (Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 5050 del 28 giugno 2019);

ritenuto che:

i risultati ottenibili con interventi come quelli volti alla riduzione delle emissioni degli inquinanti e, conseguentemente, alla riduzione della loro concentrazione in aria (in subordine alle condizioni meteo-climatiche), costituiscono un beneficio per l'ambiente e consentono potenzialmente una diminuzione del rischio di danno alla salute;

a salvaguardia della salute dei cittadini, secondo quanto previsto anche dal vigente “Nuovo codice della strada” (D.Lgs 285/1992 e s.m.i.) per accertate e motivate esigenze di prevenzione di inquinamento atmosferico, occorre procedere alla limitazione della circolazione delle categorie di veicoli a benzina e diesel di più vecchia generazione, essendo quelli a maggiore impatto ambientale;

tenuto conto che:

il Sindaco adotta, anche quale “Autorità sanitaria locale”, gli interventi preventivi necessari a salvaguardare la salute pubblica previsti anche dal richiamato “Nuovo codice della strada”;

occorre tutelare prioritariamente la salute della popolazione, avendo un riguardo particolare per i soggetti maggiormente a rischio (bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie, nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni);

considerato che:

con la D.G.C. n. 371/2022 è stato previsto il divieto di accesso e circolazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00, dal lunedì al sabato (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali) nell'area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della nuova Z.T.L. “Fascia Verde” alle seguenti categorie veicolari: autoveicoli alimentati a benzina e a gasolio “Pre-Euro 1”, “Euro 1” ed “Euro 2”; autoveicoli alimentati a gasolio “Euro 3”; ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina “Pre-Euro 1” ed “Euro 1” e a gasolio “Pre-Euro 1”, “Euro 1” ed “Euro 2”. Per tutte le predette tipologie veicolari sono state previste alcune deroghe per specifiche categorie di utenti;

la gran parte delle categorie veicolari di cui al punto precedente erano già interessate da provvedimenti di interdizione antecedenti all'adozione della summenzionata D.G.C. n. 371/2022, poi confluite nella stessa Deliberazione nell'ottica del riordino in un unico quadro normativo di tutti gli interventi stratificatisi nel tempo (con la conseguente abrogazione dei pregressi rispettivi atti applicativi) come già sopra richiamato; nello specifico: gli autoveicoli a benzina e diesel “Pre-Euro 1” erano interdetti nella Fascia Verde dal 2015 e gli autoveicoli a benzina Euro 1 e diesel “Euro 1” ed “Euro 2” dal 2016 (D.C.S. n. 4/2015); gli autoveicoli a benzina “Euro 2” erano interdetti all'Anello Ferroviario dal 2017 (D.G.C. n. 76/2016) e quelli diesel “Euro 3” dal 2019 (D.G.C. n. 82/2019); le limitazioni dei ciclomotori e motoveicoli sono entrati in vigore all'interno dell'Anello Ferroviario a partire dall'anno 2007 (D.G.C. n. 615/2006);

atteso che:

oltre al dovere primario di tutela della salute e dell'ambiente, non si possono non contemporare altri aspetti, come le esigenze socioeconomiche e di mobilità cittadina, connesse ai provvedimenti di limitazione della circolazione, che rappresentano infatti un fattore di impatto non trascurabile sulla gestione dei molteplici aspetti di una città complessa come Roma anche in considerazione della straordinarietà degli eventi connessi al Giubileo 2025;

l'Amministrazione Capitolina, anche alla luce della situazione dello stato della qualità dell'aria emersa dalla valutazione effettuata da ARPA Lazio per l'anno 2024, ha ritenuto opportuno procedere a valutare le soluzioni disponibili per rimodulare le misure di cui alla D.G.C. n. 371/2022, in modo da pervenire all'individuazione di provvedimenti che tenessero in considerazione anche l'esigenza di mitigare le ricadute socio-economiche sui cittadini oltre a perseguire la necessaria efficacia per il raggiungimento dei target ambientali;

a tal fine sono state individuate misure “compensative” (es. limitazione di esercizio degli impianti termici), tali da accompagnare le modifiche degli interventi adottati con la citata D.G.C. n. 371/2022;

sulla base di valutazioni e approfondimenti specifici, effettuati per quantificare gli effettivi benefici conseguibili dall'applicazione di un quadro programmatico alternativo per modalità e tempi rispetto a quello previsto dalla D.G.C. n. 371/2022, è stata avanzata formale richiesta alla Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 24 e 34 delle NTA del citato PRQA, per poter modificare le misure già assunte con la suddetta D.G.C. n. 371/2022 (adottata per dare applicazione al PRQA), come quelle riguardanti l'interdizione delle categorie veicolari più recenti (es. Euro 4 e Euro 5 diesel);

considerato che:

la Regione Lazio con le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 684/2023, n. 782/2024 e n. 967 del 28 ottobre 2025 ha approvato le proposte presentate da Roma Capitale, rispettivamente a partire dal mese di novembre per gli anni 2023, 2024 e, da ultimo, 2025, riguardanti differenti limitazioni della circolazione veicolare rispetto a quanto previsto dalla succitata D.G.C. n. 371/2022, oltre ad ulteriori misure necessarie a garantire un'efficacia analoga a quelle previste dallo stesso PRQA;

risultano ancora in svolgimento da parte del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti e dell'Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, le attività di tipo tecnico-amministrativo volte al completamento del sistema di controllo elettronico degli accessi e relativo piano di segnalamento della Z.T.L. "Fascia Verde";

con Deliberazioni di Giunta Capitolina nn. 386 e 387 del 16 ottobre 2025 è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per la realizzazione delle opere necessarie all'installazione di ulteriori apparati di controllo elettronico degli accessi che concorrono al completamento del sistema sopracitato;

nelle more della ultimazione delle suddette attività che costituiscono quindi presupposto indispensabile per dare piena efficacia agli interventi di tipo programmato e permanente in ottemperanza al PRQA, è necessario dare prosecuzione ai provvedimenti già assunti con l'Ordinanza Sindacale n. 122 del 30 ottobre 2024 (in scadenza al 31 ottobre 2025) dando continuità all'attuazione degli interventi in essa previsti di limitazione di accesso e circolazione delle categorie individuate;

tenuto conto che:

per i ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio (c.d. tricicli e quadricicli) appartenenti alla classe ambientale "Euro 2", si è venuta a determinare una condizione del tutto peculiare connessa alla articolata e complessa evoluzione del quadro normativo di settore, comunitario e nazionale, che disciplina specificatamente l'omologazione di tali tipologie veicolari. In particolare, tale condizione ha comportato la possibilità di proseguire la produzione e l'omologazione ambientale degli stessi fino a tutto l'anno 2017. Ne è conseguito che il parco circolante sul territorio comunale per tali tipologie veicolari (tricicli e quadricicli) sia costituito da un elevato numero di veicoli (circa il 45% del parco stesso) caratterizzati da una motoristica "datata" appartenente infatti ad una classe di omologazione maggiormente inquinante ("Euro 2"), seppure trattasi di veicoli immessi sul mercato contestualmente a quelli di classe ambientale più recente meno inquinanti. Tale situazione ha portato a valutare l'opportunità di consentire ai possessori dei summenzionati veicoli ("Euro 2" a gasolio) un termine temporale per l'adeguamento ai nuovi provvedimenti previsti nella D.G.C. n. 371/2022;

occorre, pertanto, non dare applicazione, per il periodo di vigenza del presente provvedimento, a quanto previsto al punto 1.1.1. lettera c) della succitata D.G.C. n. 371/2022 limitatamente al divieto permanente di accesso e di circolazione all'interno dell'area corrispondente alla Z.T.L. "Fascia Verde" per i ciclomotori e motoveicoli alimentati a gasolio (c.d. tricicli e quadricicli) di classe ambientale "Euro 2";

gli autoveicoli ad accensione comandata alimentati con GPL o con Metano, sia Mono- che Bi-Fuel (benzina-GPL o benzina-metano, anche trasformati) di vecchia generazione storicamente sono stati considerati a minor impatto ambientale (in diversi casi ne è stato incentivato l'acquisto/trasformazione) alla luce del minor tasso emissivo di alcuni inquinanti (es. VOC) per i quali sussistevano in passato criticità per lo stato della qualità dell'aria, criticità attualmente superate;

tali presupposti portano a valutare l'opportunità di consentire ancora la circolazione a tali tipologie di veicoli già a suo tempo acquistati/trasformati anche in considerazione della naturale diminuzione della numerosità di tali veicoli (con riferimento specifico al tempo di vita dell'impianto GPL/Metano) nell'ambito dell'evoluzione del parco veicolare complessivo;

questi stessi veicoli tuttavia presentano tassi di emissione analoghi ai corrispondenti veicoli alimentati a benzina appartenenti alla stessa classe di omologazione ambientale relativamente a inquinanti per i quali sussistono attualmente criticità come gli NO_x e il PM₁₀, criticità che rendono necessario contenere l'incremento potenziale della loro numerosità attraverso la dissuasione della trasformazione di ulteriori veicoli di vecchia generazione con alimentazione GPL e a metano;

tenuto conto altresì che:

con sentenza n. 15408/2023 del TAR del Lazio sez.V è stato parzialmente accolto il ricorso avanzato dalle parti interessate avverso il divieto di circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii. ("Nuovo codice della strada") e dei ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;

a seguito della succitata sentenza del TAR, la Regione Lazio con la Deliberazione di Giunta n. 782 del 10 ottobre 2024 ha disposto che *"le limitazioni della circolazione veicolare previste dagli articoli 24,25 e 29, limitatamente alle Misure di I livello, delle Norme tecniche di Attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria non si applicano ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della strada) e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica."*;

rilevato che:

ferma restando l'applicazione delle misure di tipo permanente di cui alla presente Ordinanza, per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, che si verificano principalmente nella stagione invernale, verranno adottate le misure emergenziali secondo quanto previsto nel nuovo Piano di Intervento Operativo (DGC n.371/2022);

la normativa in materia ambientale, a partire dalla Legge n. 349/1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal Decreto Legislativo n.195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CE, e, da ultimo, dal Decreto Legislativo n.155/2010, statuisce il più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento;

Visti:

l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;
l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;
il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
l'art. 50, comma 5 e l'art. 7-bis comma 1-bis del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
il Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 195 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 e s.m.i.;
le deliberazioni del Consiglio Regionale n. 8 del 5 ottobre 2022 e n. 6 del 23 luglio 2025;
le deliberazioni della Giunta Regionale del Lazio n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012, n. 536 del 15 settembre 2016, n. 643 del 30 ottobre 2018, n. 539 del 4 agosto 2020, n. 305 del 28 maggio 2021, n. 119 del 15 marzo 2022, n. 684 del 27 ottobre 2023, n. 837 del 30 novembre 2023, n. 782 del 10 ottobre 2024 e n. 967 del 28 ottobre 2025 ;
la Sentenza del TAR del Lazio, Sez. V, n.15408 pubblicata il 18 ottobre 2023;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999;
l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale;
le deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 ottobre 2014, n. 21 del 16 aprile 2015, n. 55 del 15 maggio 2018;
le deliberazioni di Giunta Capitolina n. 306 del 2 dicembre 2021 e ss.mm.ii. e n. 371 del 10 novembre 2022;

ORDINA

tenuto conto di quanto rappresentato nelle premesse che si intendono integralmente richiamate:

- **dal 1° NOVEMBRE 2025 fino al 31 OTTOBRE 2026** il divieto di accesso e della circolazione **dal lunedì al sabato** (ad esclusione dei giorni festivi infrasettimanali), **dalle ore 00.00 alle ore 24.00**, nell'area del territorio di Roma Capitale delimitata dal perimetro coincidente con quello della **Z.T.L. "Fascia Verde"**, di cui alla menzionata D.G.C n. 371/2022, (come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) alle seguenti categorie veicolari:

- a) autoveicoli ad accensione comandata (alimentati a benzina, GPL, Metano) **“Pre-Euro 1”, “Euro 1” ed “Euro 2”**;
 - b) autoveicoli ad accensione spontanea (alimentati a gasolio, Dual-fuel, Mixed-fuel) **“Pre-Euro 1”, “Euro 1”, “Euro 2” ed “Euro 3”**;
 - c) ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio **“Pre-Euro 1” e “Euro 1”**;
- di prevedere che dal suddetto divieto di circolazione veicolare siano esentate/derogate le seguenti categorie:
1. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996 e D.P.R. 151/2012;
 2. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale;
 3. veicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico di linea soggetti ad oneri di servizio pubblico;
 4. veicoli adibiti alla gestione dei rifiuti urbani effettuata per conto e/o direttamente dall'Amministrazione Capitolina, alla tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano nonché al pronto intervento manutentivo svolto per conto o direttamente dall'Amministrazione Capitolina;
 5. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
 6. veicoli ad accensione comandata alimentati con GPL o Metano (sia Mono- che Bi-Fuel benzina-GPL o benzina-metano, anche trasformati) la cui immatricolazione/aggiornamento della Carta di circolazione (nel caso di trasformazione) sia antecedente alla data del 1 novembre 2024 (come era stato stabilito nella precedente OS n. 122/2024);
 7. veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del D.Lgs. n.285/1992 e ss.mm.ii. (“Nuovo codice della strada”) e ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;

DISPONE

- di portare a conoscenza della cittadinanza, attesa la natura contingibile ed urgente degli interventi, le limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, mediante avvisi diramati attraverso i mezzi di informazione;
- di demandare al Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed a tutti gli Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, l'esecuzione del presente provvedimento ed il perseguimento delle violazioni ivi previste.

IL SINDACO
Roberto Gualtieri

ALLEGATO 1

Perimetro dell'area del territorio di Roma Capitale coincidente con quello della nuova **ZTL "Fascia Verde"** (di cui alla Deliberazione di Giunta n. 371 del 10 novembre 2022).

Il suddetto perimetro è costituito dalle strade e piazze escluse (in cui è ammessa la circolazione) specificate di seguito:

circonvallazione Aurelia
circonvallazione Cornelia
via Domenico Tardini
via della Pineta Sacchetti
via Vittorio Montiglio
via Luigi Arbib Pascucci
via della Pineta Sacchetti
via Trionfale
largo Cervinia
via Igea
piazza Walter Rossi
via della Camilluccia
piazza dei Giuochi Delfici
via Cassia
via Vilfredo Pareto
largo Pasquale Saraceno
via Giovanni Fabbroni
via Flaminia Nuova
via dei Due Ponti
via Flaminia
via Flaminia (rampe di collegamento con Tor di Quinto e Stazione Tor di Quinto)
via Flaminia
via Flaminia Nuova
via Flaminia Nuova (rampa laterale Roccalvecce)
via Flaminia Nuova
via Flaminia (rampa laterale Grottarossa)
via Flaminia
via Flaminia (rampa laterale Barendson)
via Flaminia
Grande Raccordo Anulare
Grande Raccordo Anulare (rampa di collegamento con Salita di Castel Giubileo)
Salita di Castel Giubileo
via Grottazzolina
via di Castel Giubileo
via Bolognola
via Salaria
via Salaria (rampa laterale di ritorno)
via Salaria
via Salaria (rampa di collegamento con via Cortona)
via Salaria
Ponte Salario
via dei Prati Fiscali
viale Jonio
piazza Pier Carlo Talenti
via Ugo Ojetti
via Arturo Graf
viale Kant
viale Egidio Galbani
via Giovanni Palombini
via di Casal dei Pazzi
via Tiburtina

via Tiburtina (rampa di collegamento con via Palmiro Togliatti)
via Tiburtina
via Salvatore Valitutti
viale Palmiro Togliatti
viale Palmiro Togliatti (carreggiata centrale tra via Vittorio Colombo e via Prenestina, la laterale è interna alla Fascia Verde)
viale Palmiro Togliatti
via Tuscolana
via delle Capannelle
piazza Scilla
via Pizzo di Calabria
via Appia Nuova
Grande Raccordo Anulare
via Ardeatina
rotatoria via Ardeatina con via di Tor Carbone
via di Vigna Murata
via Laurentina
via Laurentina (rampa di collegamento con viale dell'Atletica)
via Laurentina
via Cristoforo Colombo
viale dell'Agricoltura
viale del Pattinaggio
viadotto della Magliana
viadotto della Magliana (rampe di connessione con via della Magliana)
autostrada A91 Roma-Fiumicino
viale Isacco Newton
vicolo di Papa Leone
via Alberese
viale Isacco Newton
viale Isacco Newton (rampa di collegamento con via Portuense)
viale Isacco Newton
piazzale Eugenio Morelli
viale dei Colli Portuensi
via Ottavio Gasparri
piazzetta del Bel Respiro
via Leone XIII
via Giuseppe Spina
via Aurelia Antica
via di Villa Betania
via Nicolò Piccolomini
largo Cardinal Domenico Ferrata
via Giovanni Dominici
via Leone XIII
piazza Pio XI
via Gregorio VII
piazza di Villa Carpegna
circonvallazione Aurelia

